



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Isernia

Area 2[^]

AI SIGG. DIRIGENTI A.S.RE.M. - ZONA TERRITORIALE
di

I S E R N I A

V E N A F R O

A G N O N E

e, p.c.

ALLA DIREZIONE GENERALE ASREM

C A M P O B A S S O

dipartimento.prevenzione.asrem@pec.it

AI SIGG. SINDACI
dei Comuni della provincia

L O R O S E D I

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL MOLISE

C A M P O B A S S O

ALLA PREFETTURA DI

C A M P O B A S S O

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

R O M A

Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale
del Molise di domenica 25 e lunedì 26 giugno 2023
Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da particolari patologia.

In vista dello svolgimento, nei giorni di domenica 25 e lunedì 26 giugno 2023; delle elezioni regionali, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione, in relazione agli specialmente demandati al personale medico di codesta Azienda, sulle disposizioni normative volte a favorire la partecipazione al voto degli elettori affetti da particolari patologie.

a) Voto degli elettori non deambulanti

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, la cui sede sia priva di barriere architettoniche

Tali elettori dovranno esibire una attestazione medica dell'Azienda Sanitaria Locale, rilasciata gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto, dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Al riguardo l'art. 29, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 stabilisce che l'Azienda medesima garantisca, nei tre giorni precedenti e nel giorno della votazione; la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio della predetta certificazione.



Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Isernia
Area 2^a

b) Voto degli elettori fisicamente impediti

Per quanto previsto dagli artt. 55, comma 2, e 56 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, codesta Azienda dovrà designare, inoltre, i medici autorizzati a rilasciare, sempre gratuitamente ed in esenzione di qualsiasi diritto, i certificati medici per gli elettori ciechi, amputati alle mani affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga a gravità, i quali hanno diritto a votare con l'assistenza di un accompagnatore.

Pure in tal caso trova attuazione la disposizione di cui al suddetto art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992.

c) Voto degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

L'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, consente l'esercizio del voto presso il proprio domicilio agli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i Comuni sono tenuti ad organizzare in occasione delle consultazioni elettorali per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento, ed agli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

La domanda di ammissione al voto domiciliare andrà corredata da un certificato rilasciato, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (e quindi in data non anteriore all'11 maggio 2023), dal medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, che attesti l'esistenza delle anzidette condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

La certificazione in parola, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione della norma suindicata.

Il medesimo certificato potrà anche attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Si vorrà segnalare ai medici designati, per l'intera Regione, la sanzione prevista dall'art. i, comma 3-bis del succitato decreto-legge n. 1/2006 per il rilascio di certificati in assenza delle prescritte condizioni di infermità.

Si precisa che per tutti i casi innanzi descritti sono da considerarsi operanti le disposizioni di cui all'art. 56, comma 1, del D.P.R. n. 361/1957 ali art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Si prega la S.V. di voler impartire le istruzioni necessarie affinché i suesposti adempimenti siano attuati con regolarità e tempestività

IL VICEPREFETTO VICARIO
FERRI